

# Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita

## Prodotto d'investimento assicurativo

Contratto rivalutabile (Ramo I)

### Set informativo

Edizione aprile 2021

Tariffa 36CE03

Il presente Set informativo che, oltre al Documento contenente le informazioni chiave (KID), è composto da:

- a) DIP aggiuntivo IBIP;
- b) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- c) proposta;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

## Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita  
Contratto rivalutabile (Ramo I)

data di realizzazione: 01/04/2021

Il presente DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto**

L'impresa di assicurazione è:

- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Piazza Tre Torri, 3, 20145 Milano (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)
- Indirizzo di posta elettronica certificata: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it)
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
  - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
  - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.
- Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a **5.207** milioni di euro;
  - e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a **183%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

#### PRESTAZIONI PRINCIPALI

##### PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, di una rendita annua vitalizia che si rivaluta ogni anno, da corrispondere in rate posticipato secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo, e pertanto anche in caso di decesso dell'Assicurato, per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita. Una volta iniziata l'erogazione della rendita la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

##### PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso. Non sono previste altre prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato.

#### OPZIONI CONTRATTUALI

##### OPZIONE DI CAPITALE

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita in capitale.

##### OPZIONE DA RENDITA CERTA 10 ANNI E POI VITALIZIA IN RENDITA REVERSIBILE

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere la conversione della prestazione di rendita, in una rendita annua vitalizia da corrispondere fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita. Una volta iniziata l'erogazione della rendita di opzione la stessa non è riscattabile e, pertanto, non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

##### DIFFERIMENTO DELLA RENDITA AL TERMINE DEL PIANO DI ACCUMULO

Al termine del piano di accumulo il Contraente può chiedere il differimento dell'erogazione della prestazione di rendita di

ulteriori 5 anni, a condizione che all'atto della richiesta l'età computabile dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni, durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

L'Impresa mette a disposizione sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it) il regolamento della Gestione separata VITARIV.



### Che cosa non è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non sono assicurabili i soggetti, che alla decorrenza, abbiano un'età computabile inferiore a 40 anni e superiore a 65 anni.



### Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** per l'erogazione della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto dovranno far pervenire all'Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione unitamente ai documenti necessari potrà essere presentata presso l'Agenzia che ha in gestione il contratto o presso una qualsiasi Agenzia dell'Impresa, facendo riferimento alla polizza ed alla richiesta di liquidazione.

La richiesta di liquidazione deve pervenire in originale unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità del Contraente (in caso di riscatto) o dei Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato). È, altresì, consentito l'invio della documentazione a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Inreri, 1 - 34123 Trieste.

La documentazione da consegnare in caso di **decesso dell'Assicurato entro il termine del piano di accumulo:**

- copia del certificato di morte dell'Assicurato;
- nel caso in cui l'Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autentica che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale;

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace è necessario l'invio della copia del Decreto del Giudice Tutelare.

**Prescrizione:** ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, facendo riferimento anche a quanto previsto dalla normativa in materia di rapporti dormienti, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, quali obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.




**Erogazione della prestazione:** verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta;
- dalla data pattuita per l'erogazione di ogni rata (per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo).

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui, la cui durata è scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, tenendo conto dell'età dell'Assicurato.</p> <p>L'importo del premio annuo è determinato in relazione all'ammontare della prestazione di rendita assicurata, alla durata del piano di pagamento dei premi (durata del piano di accumulo) ed all'età dell'Assicurato. L'importo del premio annuo è costante e non è modificabile in corso di contratto. Il premio di perfezionamento deve essere versato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.</p> <p>I premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e comunque non dopo il decesso dell'Assicurato.</p> <p>L'importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.</p> <p>L'importo massimo del premio annuo ammesso per il presente contratto è pari a 24.000,00 euro. Non è possibile per il Contraente versare ulteriori premi rispetto a quelli pattuiti nella proposta di assicurazione. Il pagamento del premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali.</p> <p>Il numero di rate in cui frazionare il premio annuo può essere modificato in corso di contratto e la relativa richiesta deve pervenire all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale della data di decorrenza.</p> <p>Il pagamento del premio viene effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assegno bancario non trasferibile, intestato all'Agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;</li> <li>▪ bonifico bancario intestato all'Agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;</li> <li>▪ bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);</li> <li>▪ carta di debito/credito;</li> <li>▪ SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente direzionale.</li> </ul> <p>Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l'Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto.
<b>Sconti</b>	Non sono previsti sconti di premio.
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, a meno che il decesso dell'Assicurato avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita.
<b>Sospensione</b>	Entro un anno dalla data di sospensione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati degli interessi.
 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste. Le somme versate ti verranno restituite dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
<b>Recesso</b>	Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente il premio versato.
<b>Risoluzione</b>	Il mancato pagamento del premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In questo caso i premi annui già versati restano acquisiti dall'Impresa, la quale provvederà a comunicarti la risoluzione del contratto e la possibilità di chiederne la riattivazione.



Sono previsti riscatti o riduzioni?  SI  NO

**Valori di riscatto e riduzione**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto o sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per una prestazione ridotta, a condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio.

Il valore di riscatto, fino al termine del piano di accumulo, è dato dalla somma della conversione in capitale:

- della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto;
- delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente.

Il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate.

L'esercizio del diritto di riscatto comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Non è consentito l'esercizio del riscatto parziale.

La prestazione ridotta si ottiene diminuendo la prestazione maturata al momento dell'interruzione del pagamento dei premi di una percentuale (penale di riduzione) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate. La penale di riduzione è pari al costo per riscatto.

**Richiesta di informazioni**

Puoi richiedere informazioni sul tuo contratto all'Agenzia di riferimento oppure a:

**Allianz S.p.A.**

Pronto Allianz – Servizio Clienti

Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano

Numero Verde: 800.68.68.68

Pronto Allianz Online: [allianz.it/prontoallianz](http://allianz.it/prontoallianz)



**A chi è rivolto questo prodotto?**

Questo prodotto è rivolto a coloro che ricercano rendimenti medi e che prevedono di tenere l'investimento per almeno 15 anni. È destinato ad investitori con una propensione al rischio bassa, una bassa capacità di sostenere eventuali perdite e una conoscenza ed esperienza finanziaria modesta.

Il premio per il rischio biometrico (garanzia di conservazione del capitale e garanzia di corresponsione della rendita per l'intera vita dell'Assicurato) è posto a carico della Compagnia e pertanto non ha impatto sulla possibile performance dell'investimento.



**Quali costi devo sostenere?**

Per l'informativa dettagliata sui Costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID sono presenti i seguenti Costi.

**Costi gravanti direttamente sul Contraente**

*Costi gravanti sul premio*

I costi che gravano su ciascun premio versato sono:

<b>spese di emissione</b> (per il premio iniziale)	Non previste
<b>spese di quietanza</b> (per i premi successivi)	Non previste

	<b>caricamenti</b>
<b>premio annuo inferiore a 6.000 euro</b>	6,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 4,5% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
<b>premio annuo da 6.000 a 24.000 euro</b>	4,5% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 3,5% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo

*Costi per riscatto*

È possibile esercitare il diritto di riscatto o sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per una prestazione ridotta, a condizione che siano stati interamente versati i premi relativi alle prime tre annualità.

In caso di esercizio del diritto di riscatto, il valore di riscatto viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate. In caso di interruzione del piano di accumulo, il contratto rimane in vigore, ma la prestazione di rendita viene ridotta di una percentuale (costo per riduzione) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate:

annualità di premio interamente pagate	costo per riscatto o riduzione
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%
8	1,0%
da 9 in poi	0,0%

In caso di esercizio del diritto di riscatto qualora il contratto sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta, non è applicato il costo per riscatto indicato nella tabella sopra riportata.

Per il riscatto, qualora lo stesso venga esercitato in un periodo che non coincida con il 10°, 15°, 20° o 25° anno di durata del piano di accumulo, e comunque non coincida con il termine della durata scelta del piano di accumulo, è applicato un costo aggiuntivo per il riscatto pari all'1,0%, come indicato nella tabella che segue:

anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	costo aggiuntivo per riscatto
da 1 a 9	1,0%
10	0,0%
da 11 a 14	1,0%
15	0,0%
da 16 a 19	1,0%
20	0,0%
da 20 a 24	1,0%
25	0,0%

Durante l'eventuale differimento dell'erogazione della rendita, qualora la data di riscatto non coincida con il termine del differimento stesso, è applicato un costo aggiuntivo per riscatto che è pari all'1,0%.

#### Costi per l'erogazione della rendita

Le spese di erogazione della rendita sono pari all'1,25% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta. Tale costo è già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione.

#### Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

L'Impresa trattiene - dal rendimento della Gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dall'Impresa, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione separata è pari a:

<b>rendimento trattenuto</b>	1,5% nel corso del piano di accumulo 2,2% durante il periodo di erogazione della rendita
------------------------------	---

Il rendimento trattenuto nel corso del piano di accumulo viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella seguente tabella:

rendimento realizzato dalla gestione separata	rendimento trattenuto
fino a 5,09%	1,50%
da 5,10 % a 5,19%	1,51%
da 5,20 % a 5,29%	1,52%
da 5,30 % a 5,39%	1,53%
Ecc.	.....

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 20,2%.



#### Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Nel caso in cui la gestione separata investa, in base alle proprie politiche di investimento, in titoli emessi da enti creditizi, gli stessi potrebbero risultare esposti a rischi derivanti dall'eventuale attivazione di misure straordinarie di risanamento degli enti medesimi da parte delle Autorità competenti, compreso il c.d. bail-in (per effetto del quale i titoli emessi da un ente creditizio possono essere soggetti a riduzione di valore nominale o a conversione in capitale).

L'Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurative, l'Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita di seguito indicata.

**Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo**

Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, l'Impresa applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV.

Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà quindi risultare negativa anche qualora il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore a 1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall'Impresa del 1,5%.

Ad ogni modo, il contratto prevede, indipendentemente dal rendimento della gestione separata, il riconoscimento di una garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata, riconosciuta al 10°, 15°, 20° anno di durata del piano di accumulo, al termine del piano di accumulo, al termine dell'eventuale differimento di 5 anni e in caso di decesso dell'Assicurato. Il contratto non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

**Misura annua di rivalutazione della rendita durante l'erogazione**

Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, l'Impresa applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Questo equivale a dire, durante il periodo di erogazione della rendita, che l'Impresa riconosce sotto forma di tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali, un tasso di interesse minimo garantito dello 0,5% annuo composto.

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, l'Impresa si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

**Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo**

La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione:

- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto (per il primo premio) o la data di scadenza del pagamento del premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione.

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:

- la rendita rivalutata al primo gennaio dell'anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione.

al termine del piano di accumulo:

- la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio ed il termine del piano di accumulo.

**Rivalutazione della rendita in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:

- la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;



- le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all'ultima misura annua di rivalutazione e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data del decesso.

#### Rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d'inizio dell'erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato ad Allianz S.p.A. abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>-individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>-breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>-copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>-ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p><b>Alla Consob</b></p>	<p>Qualora l'esponente, per questioni relative alla corretta redazione del documento contenente le informazioni chiave (KID), non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa al seguente indirizzo:</p> <p>CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma telefono 06.84771 fax: 06.8416703 o 06.8417707 Via Broletto, 7 - 20123 Milano telefono 02.724201 fax: 02.89010696</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p><b>Mediazione (OBBLIGATORIA)</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presso la CONSOB è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di Euro 500.000) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari bancari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> oppure <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> (alla sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di Consob).</li> <li>Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</li> </ul>

**REGIME FISCALE****Trattamento fiscale applicabile al contratto***Imposta sui premi*

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

*Detraibilità fiscale dei premi*

Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

*Imposta di bollo*

Le comunicazioni alla clientela non sono soggette ad imposta di bollo annuale.

*Tassazione delle somme assicurate*

Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all'imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, le rate di rendita sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno);
- se corrisposte in forma di capitale, a seguito di riscatto totale, sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati sommato ai rendimenti già tassati in corso di costituzione della rendita. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%;

Nel caso in cui il Beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 DPR 22/12/1986, n. 917), l'Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. "lordisti"; anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell'ambito di attività commerciale l'Impresa non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

*Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.*

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**INDICE**

Pagina

<b>PAGINA DI PRESENTAZIONE</b> .....	2
<b>Quali sono le prestazioni?</b>	
Art. 1 Prestazioni assicurative .....	3
<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
Art. 2 Denuncia di Sinistro.....	3
Art. 3 Pagamenti dell'Impresa.....	4
Art. 4 Prescrizione .....	4
Art. 5 Dichiarazione del Contraente e dell'Assicurato .....	4
<b>Quando e come devo pagare?</b>	
Art. 6 Premi .....	5
Art. 7 Rivalutazione delle prestazioni .....	5
<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
Art. 8 Conclusione del contratto – Entrata in vigore dell'assicurazione .....	7
Art. 9 Durata e limiti di età .....	7
<b>Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
Art. 10 Revoca della Proposta .....	7
Art. 11 Diritto di recesso .....	7
<b>Sono previsti riscatti e riduzioni?</b>	
Art. 12 Riscatto .....	8
Art. 13 Opzioni di contratto .....	9
Art. 14 Mancato pagamento del Premio: risoluzione e riduzione .....	9
Art. 15 Ripresa del pagamento del premio: riattivazione .....	10
<b>Altre informazioni</b>	
Art. 16 Beneficiari .....	10
Art. 17 Non pignorabilità e non sequestrabilità .....	10
Art. 18 Cessione, pegno e vincolo .....	11
Art. 19 Prestito.....	11
Art. 20 Tasse e imposte.....	11
Art. 21 Foro competente .....	11
Art. 22 Legge applicabile al contratto .....	11
<b>GLOSSARIO</b> .....	12
<b>ALLEGATI</b> .....	14

## Condizioni di assicurazione

### PAGINA DI PRESENTAZIONE

Gentile Contraente,

in questa pagina troverai una breve illustrazione del Prodotto.

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili a premio annuo che soddisfa l'esigenza del Beneficiario di percepire, al termine del piano di accumulo, una rendita vitalizia rivalutabile annualmente, che verrà corrisposta in modo certo per i primi 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Il contratto è a vita intera, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Nel caso in cui il decesso avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, puoi scegliere la durata del piano di pagamento dei premi che, può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni.

La durata del piano di accumulo deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato, che alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa fra 40 e 65 anni e al termine del piano di accumulo non deve superare i 75 anni, inoltre, deve essere compatibile con l'età minima dell'Assicurato al momento dell'erogazione della rendita che non deve essere inferiore a 60 anni.

Il Premio di perfezionamento deve essere versato all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, i premi successivi devono essere versati alle ricorrenze pattuite e, comunque non dopo il decesso dell'Assicurato.

L'importo minimo del premio annuo consentito è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L'importo massimo del premio annuo ammesso è pari a 24.000,00 euro.

L'importo del medio non può essere modificato in corso di contratto, però puoi frazionarlo in rate mensili, trimestrali o semestrali.

È possibile richiedere il rimborso del capitale (esercitare il diritto di riscatto totale) a condizione che siano state versate le prime tre annualità di premio, l'esercizio del diritto di riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.

Alla fine delle Condizioni di assicurazione troverai le definizioni dei termini tecnici più importanti utilizzati nel testo ed ivi indicati in maiuscolo.

Per chiarimenti o per una consulenza qualificata sulle tue esigenze assicurative e d'investimento assicurativo, puoi sempre contare su un Agente di Allianz S.p.A.

## Condizioni di assicurazione

### Quali sono le prestazioni?

#### Art. 1. Prestazioni assicurative

Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili che prevede il versamento di un piano di premi annui, da versarsi alle ricorrenze contrattualmente pattuite.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato al termine del piano di accumulo è previsto il pagamento ai Beneficiari, designati dal Contraente, di una rendita annuale vitalizia che si rivaluta ogni anno, da corrispondere in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente, in modo certo per i primi 10 anni, anche in caso di decesso dell'Assicurato e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

L'ammontare della prestazione al termine del piano di accumulo è dato dalla somma delle quote di rendita iniziali rivalutate fino al termine del piano di accumulo stesso.

Le quote di rendita iniziali sono determinate moltiplicando ogni Premio versato, al netto del caricamento, per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente:

- all' "Età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo;
- alla rateazione della rendita scelta dal Contraente, alla sottoscrizione della Proposta di assicurazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Una volta iniziata l'erogazione della rendita, la stessa non è riscattabile e non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

#### Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data del decesso.

La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata fino alla data di decesso dell'Assicurato:

- per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare le quote di rendita iniziali di cui al precedente paragrafo, se il decesso avviene nel corso del piano di accumulo;
- per il coefficiente di conversione utilizzato per determinare la rendita al termine dei 5 anni di differimento di cui al successivo articolo 13, se il decesso avviene nel corso del differimento stesso.

Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito nella Gestione separata, riconosciuta al 10°, 15°, 20° anno di durata del piano di accumulo, al termine del piano di accumulo, al termine dell'eventuale differimento di 5 anni e in caso di decesso dell'Assicurato.

Il contratto, nel corso del piano di accumulo, non prevede il Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Durante il periodo di erogazione della rendita, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,5% annuo composto, attribuito in via anticipata sotto forma di Tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali. Durante il periodo di erogazione della rendita le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

#### Art. 2 Denuncia di Sinistro

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurativa o del valore di riscatto, gli aventi diritto **dovranno far pervenire all'Impresa** tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione – unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata – potrà essere presentata **presso l'Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell'Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l'invio** della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire all'Impresa in **originale**, e dev'essere sottoscritta dal Contraente (in caso di riscatto) o dai Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato), o da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, unitamente a copia fronte – retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e alla documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.

## Condizioni di assicurazione

Deve contenere gli estremi per l'accredito dell'importo dovuto dall'Impresa e – al fine di agevolare gli aventi diritto nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie – può essere formulata utilizzando la modulistica disponibile presso la rete di vendita dell'Impresa.

I documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto sono i seguenti:

### a) durante l'erogazione della rendita

- Il Beneficiario della rendita può modificare gli estremi di accredito mediante comunicazione scritta all'Impresa o alla rete di vendita. In tal caso, il pagamento della rendita, sulla base dei dati aggiornati, viene effettuata a partire dalla ricorrenza annua, semestrale, trimestrale o mensile della rendita successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest'ultima pervenga all'Impresa o alla rete di vendita con un preavviso di almeno 60 giorni.

### b) in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano di accumulo

- copia del certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d'agire. In caso di esistenza di testamento, deve essere consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità d'agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.

Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato) sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento e all'eventuale reimpiego della somma stessa.

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Resta inteso che, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

### Art. 3 Pagamenti dell'Impresa

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore) per quanto riguarda il pagamento dovuto in caso di riscatto, decesso dell'Assicurato o risoluzione per mancato pagamento premi;
- entro 30 giorni dalla data pattuita per l'erogazione di ogni rata per quanto riguarda il pagamento della prestazione di rendita al termine del piano di accumulo.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al Contraente (in caso di riscatto) o ai Beneficiari (in caso di vita a scadenza o di decesso dell'Assicurato), salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di minori o incapaci.

### Art. 4 Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto** su cui il diritto stesso si fonda. **Qualora i Beneficiari non richiedono entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dall'Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie**, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l'Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, da parte dell'impresa, l'annullamento del contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In ogni caso l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.

### Quando e come devo pagare?

#### Art. 6 Premi

Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, prevede il pagamento di un piano di premi annui (piano di accumulo) di importo costante.

La durata del piano di accumulo è fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni e deve in ogni caso essere compatibile con l'età dell'Assicurato che, al termine del piano, non dovrà essere inferiore a 60 anni (età minima prevista per l'erogazione della prestazione di rendita) e superiore a 75 anni.

L'età considerata è in tutti i casi l'Età computabile.

Il versamento del Premio di perfezionamento viene effettuato all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

I premi successivi devono essere versati, per tutta la durata del piano, alle scadenze indicate nella Proposta di assicurazione e nella polizza e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'importo minimo del Premio annuo è quello che corrisponde ad una prestazione di rendita al termine del piano di accumulo pari ad almeno 1.200,00 euro annui.

L'importo massimo del Premio annuo è pari a 24.000,00 euro.

L'importo del Premio annuo scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione non può essere successivamente modificato.

Il pagamento del Premio annuo può essere frazionato (senza applicazione di costi aggiuntivi) in rate mensili, trimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento delle rate di Premio annuo viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale o semestrale della data di Decorrenza.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di Decorrenza, il Contraente può modificare la rateazione del Premio annuo. La modifica, la cui richiesta dovrà pervenire per iscritto all'Impresa almeno 60 giorni prima della ricorrenza predetta, avrà effetto dalla ricorrenza annuale della data di Decorrenza successiva al pervenimento della suddetta richiesta.

Su ogni premio pagato l'Impresa applica i seguenti Costi (Caricamenti)

Premio annuo inferiore a 6.000 euro	6,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 4,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo
Premio annuo da 6.000 a 24.000 euro	4,50% fino al decimo anno di durata del piano di accumulo 3,50% a partire dall'undicesimo anno fino al termine del piano di accumulo

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegno bancario non trasferibile, intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente di Allianz S.p.A.;
- bonifico bancario intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di agente di Allianz S.p.A., fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l'Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio quella apposta dall'ufficio postale);
- carta di debito/credito;
- SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.

#### Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.

#### Art. 7 Rivalutazione delle prestazioni

Con riferimento alle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, l'Impresa riconosce una rivalutazione annua sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata di attivi denominata VITARIV, attività d'importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.

## Condizioni di assicurazione

### A. Misura annua di rivalutazione della rendita

L'Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurative di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione, l'Impresa applica al contratto la misura annua di rivalutazione della rendita di seguito indicata.

#### A.1. Misura annua di rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

Ai fini della rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo, l'Impresa applica una misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV.

Per effetto del rendimento trattenuto, **la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà** quindi risultare **negativa** anche qualora il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti positivo ma inferiore a 1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dall'Impresa del 1,5%.

Ad ogni modo, il contratto prevede, indipendentemente dal rendimento della Gestione separata, il riconoscimento di **una garanzia di conservazione del capitale** investito nella Gestione separata, riconosciuta al **10°, 15°, 20°** anno di durata del piano di accumulo, **al termine del piano** di accumulo, **al termine dell'eventuale differimento** di 5 anni e **in caso di decesso dell'Assicurato**. Il contratto **non** prevede il Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

#### A.2. Misura annua di rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Ai fini della rivalutazione della rendita durante il periodo di erogazione, l'Impresa applica una misura annua di rivalutazione ottenuta scontando per il periodo di un anno al Tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto Tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

**La misura annua di rivalutazione non può** in ogni caso risultare **negativa**. Questo equivale a dire, durante il periodo di erogazione della rendita, che l'Impresa riconosce sotto forma di Tasso tecnico nel calcolo delle quote di rendita iniziali, un tasso di interesse minimo garantito dello 0,5% annuo composto.

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, l'Impresa si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

### B. Rivalutazione della rendita fino al termine del piano di accumulo

La rendita si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) ed al termine del piano di accumulo nei termini seguenti:

#### alla prima data di rivalutazione:

- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo Premio versato nei dodici mesi precedenti la prima data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di Decorrenza del contratto (per il primo Premio) o la data di scadenza del pagamento del Premio (per i premi successivi) e la data di rivalutazione.

#### a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima:

- la rendita rivalutata al primo gennaio dell'anno precedente è incrementata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1.;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo Premio versato nei dodici mesi precedenti la data di rivalutazione - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del premio e la data di rivalutazione.

#### al termine del piano di accumulo:

- la rendita rivalutata al primo gennaio immediatamente precedente la data di termine del piano di accumulo è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo



## Condizioni di assicurazione

- di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del termine del piano di accumulo;
- le quote di rendita iniziali - costituite a fronte di ogni singolo Premio versato tra la data di termine del piano di accumulo ed il primo gennaio immediatamente precedente - sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del Premio ed il termine del piano di accumulo.

### C. Rivalutazione della rendita in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano di accumulo, la rendita è rivalutata con le seguenti modalità:

- la rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data del decesso è incrementata di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) della rendita stessa in base all'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data del decesso;
- le quote di rendita iniziali, costituite a fronte di ogni singolo Premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data del decesso ed il primo gennaio immediatamente precedente, sono incrementate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) di ciascuna quota di rendita iniziale in base all'ultima misura annua di rivalutazione, determinata ai sensi del punto A.1. e al periodo di tempo compreso tra la data di scadenza del pagamento del Premio e la data del decesso.

### D. Rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data d'inizio dell'erogazione, la rivalutazione della rendita è effettuata incrementando la rendita rivalutata alla ricorrenza annuale immediatamente precedente di un importo pari al prodotto della rendita stessa per l'ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.2.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal medesimo (Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

#### *Quando comincia la copertura e quando finisce?*

#### **Art. 8 Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione**

Il Contraente prende atto che **l'Impresa è libera di accettare o meno la Proposta di assicurazione**, secondo le modalità di seguito specificate.

In caso di **accettazione** della proposta, il contratto si intenderà concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta quale data di decorrenza, a condizione che sia stato corrisposto il premio o dalla data di pagamento di quest'ultimo qualora successivo alla data di decorrenza indicata in proposta. L'Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell'**avvenuta conclusione del contratto**, inviando **apposita comunicazione** e rilasciando altresì copia della polizza.

Il contratto sarà costituito dalla proposta di assicurazione, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.

In caso di **mancata accettazione** della proposta di assicurazione, l'Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.

#### **Art. 9 Durata e limiti di età**

La durata del contratto è vitalizia e coincide con la vita dell'Assicurato, a meno che il decesso dell'Assicurato avvenga durante l'erogazione della rendita e prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio dell'erogazione della stessa, nel qual caso il contratto rimane in vigore fino allo scadere del 10° anno di erogazione della rendita (la prestazione prevista dal contratto è una rendita certa 10 anni e successivamente vitalizia).

Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti Assicurati che, alla Decorrenza del contratto, abbiano un'età compresa fra i 40 e i 65 anni.

#### *Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?*

#### **Art. 10 Revoca della Proposta**

La proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) **fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, mediante comunicazione scritta all'Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste.

Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.

#### **Art. 11 Diritto di Recesso**

**Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta all'Impresa

## Condizioni di assicurazione

contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Inreri, 1 - 34123 Trieste.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.

### Sono previsti riscatti e riduzioni?

#### Art. 12 Riscatto

A condizione che siano state versate le prime tre annualità di Premio, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita dell'Impresa o inviare a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Inreri, 1 - 34123 Trieste.

Il valore di riscatto, fino al termine del piano di accumulo, è dato dalla somma risultante dalla conversione in capitale:

- della rendita rivalutata fino al primo gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B. delle presenti Condizioni di assicurazione;
- delle quote di rendita iniziali costituite a fronte di ogni singolo Premio versato nel periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto ed il primo gennaio immediatamente precedente.

Se la data di richiesta di riscatto coincide con una data di rivalutazione, il valore di riscatto è pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata fino alla data di richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità indicate nell'articolo 7 - lett. B. delle presenti Condizioni di assicurazione.

La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla "Età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

Il valore così determinato - qualora non sia stato sospeso il pagamento dei premi e il contratto non sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta - viene diminuito di una percentuale (costo per riscatto) che decresce in funzione delle annualità di premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:

annualità di premio interamente pagate	costo per riscatto
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%
8	1,0%
9 in poi	0,0%

Qualora il contratto sia già in vigore per una prestazione di rendita ridotta, in caso di esercizio del diritto di riscatto non viene applicato il costo per riscatto indicato nella tabella sopra riportata.

In aggiunta per il riscatto, qualora lo stesso venga esercitato in un periodo che non coincida con il 10°, 15°, 20°, 25° anno di durata del piano di accumulo, e comunque non coincida con il termine della durata scelta del piano di accumulo, è applicato un **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**, come indicato nella seguente tabella:

anni interamente trascorsi dalla Decorrenza del contratto	costo aggiuntivo per riscatto
da 1 a 9	1,0%
10	0,0%
da 11 a 14	1,0%
15	0,0%
da 16 a 19	1,0%
20	0,0%
da 20 a 24	1,0%
25	0,0%

Il valore di riscatto, durante il differimento dell'erogazione della rendita (di cui all'articolo 13 delle presenti Condizioni di assicurazione), è determinato con le stesse modalità previste fino al termine della durata del piano di accumulo. La conversione in capitale della rendita si ottiene dividendo la rendita rivalutata di cui al punto a) e le quote di rendita iniziali di

## Condizioni di assicurazione

cui al punto b) per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) corrispondente alla "Età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento.

Durante l'eventuale differimento dell'erogazione della rendita, qualora la data di riscatto non coincida con il termine del differimento stesso, è applicato il **costo aggiuntivo** per riscatto **pari all'1,0%**, **Il contratto non consente i riscatti parziali.**

### Art. 13 Opzioni di contratto

Al termine del piano di accumulo (o dell'eventuale differimento di 5 anni dell'erogazione della rendita), su richiesta scritta del Contraente da inoltrare all'Impresa almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:

- la conversione della prestazione di rendita in capitale, ottenuta dividendo la prestazione di rendita per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) individuato in corrispondenza alla "età computabile corretta" dell'Assicurato al termine del piano di accumulo (o dei 5 anni di differimento) e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta di assicurazione (o al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento);
- la conversione della prestazione di rendita in una rendita annua vitalizia da corrispondersi fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo Assicurato fino a che questi è in vita.
- Inoltre, al termine del piano di accumulo, su richiesta scritta del Contraente da inoltrare all'Impresa almeno 90 giorni prima del termine predetto, è possibile chiedere:
- il differimento dell'erogazione della rendita (a condizione che all'atto della richiesta l'Età computabile dell'Assicurato non sia superiore a 70 anni) di ulteriori 5 anni, durante i quali è possibile continuare la corresponsione dei premi annui.

L'opzione di differimento può essere esercitata una sola volta.

La rendita al termine dei 5 anni di differimento è calcolata convertendo in capitale la rendita rivalutata al termine del piano di accumulo, secondo le modalità descritte alla precedente lett. a), e moltiplicando il valore ottenuto per il coefficiente di conversione (riportato nella tabella A allegata alle Condizioni di assicurazione) individuato in corrispondenza alla "Età computabile corretta" dell'Assicurato al termine dei 5 anni di differimento e alla rateazione della rendita scelta dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione di differimento (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

Durante i 5 anni di differimento, la rendita si rivaluta secondo le modalità indicate all'articolo 7 - lett. B. delle presenti Condizioni di assicurazione, con una garanzia di conservazione del capitale investito nella Gestione separata riconosciuta al termine del differimento stesso, senza Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo.

I coefficienti di conversione applicati dall'Impresa per la determinazione della rendita reversibile, sono calcolati con la stessa base tecnica (demografica e finanziaria) utilizzata per la prestazione di rendita (rendita certa 10 anni e poi vitalizia) e sono quindi garantiti fin dalla sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

L'ammontare della rendita reversibile di cui all'opzione b) è comunicato dall'Impresa su richiesta scritta del Contraente e previa designazione del secondo Assicurato.

Tale rendita è corrisposta, in rate posticipate, secondo la rateazione richiesta dal Contraente e si rivaluta annualmente in base alla misura e alla modalità prevista all'articolo 7 - lett. D. delle presenti Condizioni di assicurazione.

In ogni caso la conversione della prestazione di rendita nella rendita reversibile di cui all'opzione b) è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita reversibile non sia inferiore a 1.200,00 euro annui;
- il secondo Assicurato, all'epoca della conversione, non superi i 75 anni di età computabile.

Una volta iniziata l'erogazione della rendita reversibile la stessa non è riscattabile e pertanto non è possibile chiederne la liquidazione in forma di capitale.

La richiesta per l'esercizio delle opzioni deve essere effettuata per iscritto ed indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

### Art. 14 Mancato pagamento del Premio: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del Premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina:

- la risoluzione del contratto, qualora non siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio. In tal caso i premi annui già versati restano acquisiti all'Impresa. L'Impresa comunicherà al Contraente la risoluzione del contratto e la possibilità di quest'ultimo di chiederne la riattivazione;
- la riduzione della prestazione di rendita, qualora siano state pagate per intero le prime tre annualità di premio.

## Condizioni di assicurazione

In tal caso il contratto resta in vigore per una prestazione di rendita pari alla somma:

- della rendita rivalutata, fino al 1° gennaio immediatamente precedente il momento dell'interruzione del pagamento premi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B. delle presenti Condizioni di assicurazione
- delle quote di rendita iniziali costituita a fronte di ogni singolo Premio versato nel periodo di tempo che intercorre tra il momento dell'interruzione del pagamento premi e il 1° gennaio immediatamente precedente.

La prestazione verrà ridotta di una percentuale (costo per riduzione) in funzione delle annualità di Premio interamente pagate, come indicato nella tabella di seguito riportata:

annualità di premio interamente pagate	costo per riduzione
3	6,0%
4	5,0%
5	4,0%
6	3,0%
7	2,0%
8	1,0%
da 9 in poi	0,0%

La prestazione di rendita così ridotta continua a rivalutarsi, ai sensi dell'articolo 7 - lett. B. delle presenti Condizioni di assicurazione, fino al termine del piano di accumulo.

Il costo per riduzione non si applica in caso di sospensione del pagamento premi durante il differimento dell'erogazione della rendita, di cui all'articolo 13 delle presenti Condizioni di assicurazione.

### Art. 15. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione

Entro un anno dalla data di sospensione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi annui arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 7 - punto A.1. delle presenti Condizioni di assicurazione, con un minimo del Tasso di interesse legale.

La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - la prestazione di rendita, al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata la sospensione del pagamento premi.

### Altre informazioni

#### Art. 16 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all'Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (articolo 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

#### Art. 17 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del codice civile le somme dovute dall'Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (articolo 1923, comma 2 del codice civile).

## Condizioni di assicurazione

**Art. 18 Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione sul Documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

**Art. 19 Prestito**

L'Impresa non prevede la concessione di prestiti sul contratto.

**Art. 20 Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

**Art. 21 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

**Art. 22 Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## Condizioni di assicurazione

### GLOSSARIO

*I termini riportati in maiuscolo (come appresso indicato) nelle Condizioni di assicurazione hanno il seguente significato.*

**Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o meno con il Contraente e/o il Beneficiario, se quest'ultimi sono persone fisiche. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso, e se persona è fisica, con l'Assicurato.

**Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

**Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione, contenute nel presente Set informativo.

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita dal contratto stesso (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contraente e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Il contratto durante il piano di accumulo e di eventuale differimento di 5 anni non prevede il Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa. Può coincidere o meno con l'Assicurato (solo se è persona fisica) e/o con il Beneficiario.

**Contratto di assicurazione a prestazioni rivalutabili o con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita umana le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una Gestione separata.

**Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati, sulle rivalutazioni delle prestazioni o sul capitale da liquidare.

**Decorrenza**

Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio.

**Documento di polizza**

Documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Durata del pagamento dei premi (durata del piano di accumulo)**

Periodo durante il quale il Contraente si impegna a versare i premi. Per il contratto la durata del pagamento dei premi varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 25 anni.

**Età computabile**

Età determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

**Gestione separata**

Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'Impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

**Impresa**

Allianz S.p.A., società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Premio**

Importo che il Contraente versa all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**Premio investito**

Premio, al netto dei caricamenti, investito nella gestione separata.

## Condizioni di assicurazione

**Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a versare annualmente per tutta la durata del pagamento dei premi ed il cui mancato pagamento comporta la risoluzione o una riduzione della prestazione assicurata.

**Proposta**

Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all'Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.

**Revoca**

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

**Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

**Riduzione**

Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi annui, determinata secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto. Per il contratto, che è a vita intera, la scadenza dello stesso coincide con il decesso dell'Assicurato.

**Tasso di interesse legale**

Tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l'anno successivo.

**Tasso di interesse (o di rendimento) minimo garantito**

Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che l'Impresa riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.

**Tasso tecnico**

Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che l'Impresa riconosce (in via anticipata nel calcolo delle quote di rendita iniziali) per il periodo di erogazione della prestazione di rendita, secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.

## Condizioni di assicurazione

### ALLEGATO 1: TABELLE COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola demografica utilizzata dall'Impresa distinta per anno di nascita dell'Assicurato. I coefficienti di conversione tengono conto di un tasso di interesse precontato (tasso tecnico) pari allo 0,5%.

La "età computabile corretta" al termine del piano indicata nella tabella A dei coefficienti di conversione si determina sommando algebricamente all'età computabile dell'Assicurato al termine del piano di accumulo, il numero di anni indicato nella tabella di correzione dell'età di seguito riportata, con riferimento all'anno di nascita dell'Assicurato stesso.

**TABELLA DI CORREZIONE DELL'ETÀ**

sesso: qualunque	
anno di nascita	correzione dell'età
fino al 1930	+3
dal 1931 al 1947	+2
dal 1948 al 1954	+1
dal 1955 al 1962	0
dal 1963 al 1967	-1
dal 1968 al 1973	-2
dal 1974 al 1979	-3
dal 1980 al 1988	-4
dal 1989 in poi	-5



## Condizioni di assicurazione

**TABELLA A**  
**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE**  
**IN RENDITA ANNUA CERTA 10 ANNI E POI VITALIZIA**  
**(valori unitari)**

sesso: qualunque				
rateazione della rendita				
età computabile corretta al termine del piano	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,02839	0,02819	0,02809	0,02802
51	0,02904	0,02883	0,02873	0,02866
52	0,02972	0,02950	0,02940	0,02932
53	0,03044	0,03021	0,03010	0,03002
54	0,03119	0,03095	0,03083	0,03075
55	0,03198	0,03173	0,03161	0,03152
56	0,03281	0,03255	0,03242	0,03233
57	0,03369	0,03341	0,03327	0,03318
58	0,03461	0,03432	0,03418	0,03408
59	0,03559	0,03528	0,03513	0,03503
60	0,03662	0,03630	0,03614	0,03603
61	0,03771	0,03737	0,03720	0,03709
62	0,03887	0,03850	0,03833	0,03821
63	0,04009	0,03970	0,03952	0,03939
64	0,04138	0,04098	0,04078	0,04064
65	0,04275	0,04232	0,04211	0,04197
66	0,04421	0,04375	0,04353	0,04338
67	0,04575	0,04527	0,04503	0,04487
68	0,04740	0,04688	0,04663	0,04646
69	0,04914	0,04860	0,04833	0,04815
70	0,05100	0,05042	0,05013	0,04994
71	0,05296	0,05235	0,05204	0,05184
72	0,05504	0,05439	0,05406	0,05385
73	0,05723	0,05654	0,05620	0,05597
74	0,05953	0,05880	0,05844	0,05820
75	0,06193	0,06117	0,06079	0,06054
76	0,06444	0,06363	0,06324	0,06298
77	0,06703	0,06620	0,06578	0,06551
78	0,06970	0,06883	0,06841	0,06812

## Condizioni di assicurazione

## ALLEGATO 2

**Effetti sulla rivalutazione della rendita durante l'erogazione, dovuti alla diminuzione del rendimento minimo trattenuto da 2,2 a 1,2 punti percentuali**

Si segnala che, se alla scadenza del piano di accumulo l'indicatore demografico ISTAT "Speranza di vita alla nascita" (pubblicato annualmente da ISTAT sull'Annuario Statistico Italiano) non avrà raggiunto l'età di 80 anni per la popolazione maschile, l'Impresa si riserva di diminuire a 1,2 punti percentuali il rendimento minimo trattenuto durante la fase di erogazione della rendita. Qualora in epoca successiva il suddetto indicatore raggiunga o superi l'età di 80 anni, a partire dalla ricorrenza annua di contratto immediatamente successiva sarà applicato il rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali.

Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo: 3.000,00 euro  
(pagabile in rate annuali posticipate)

**CASO A**

- Ipotesi di rendimento finanziario della gestione separata:	2,00%
- Tasso di rendimento minimo trattenuto:	2,20%
- Rendimento attribuito*:	0,00%
- Tasso tecnico:	0,50%
- Misura annua di rivalutazione **:	0,00%

**CASO B**

- Ipotesi di rendimento finanziario della gestione separata:	2,00%
- Tasso di rendimento minimo trattenuto:	1,20%
- Rendimento attribuito*:	0,80%
- Tasso tecnico:	0,50%
- Misura annua di rivalutazione **:	0,30%

Anno	Rendita a fine anno	Ipotesi di rendimento finanziario: 2,00%	
		Caso A	Caso B
		Tasso di rendimento minimo garantito: 0,50% ***	
1	3.000,00	3.000,00	3.009,00
2	3.000,00	3.000,00	3.018,03
3	3.000,00	3.000,00	3.027,08
4	3.000,00	3.000,00	3.036,16
5	3.000,00	3.000,00	3.045,27
6	3.000,00	3.000,00	3.054,41
7	3.000,00	3.000,00	3.063,57
8	3.000,00	3.000,00	3.072,76
9	3.000,00	3.000,00	3.081,98
10	3.000,00	3.000,00	3.091,22

\* Il rendimento attribuito al contratto è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV diminuito di un valore denominato rendimento minimo trattenuto pari a 2,2 punti percentuali nel Caso A e a 1,2 punti percentuali nel Caso B.

\*\* La misura annua di rivalutazione è ottenuta scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% la differenza tra il rendimento attribuito al Contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo delle quote di rendita iniziali.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa.

\*\*\* Il tasso di rendimento minimo garantito dello 0,5% annuo durante la fase di erogazione della rendita, è attribuito in via anticipata sotto forma di tasso tecnico nel calcolo della rendita garantita al termine del piano di accumulo.

# Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita

## Dai certezza al tuo futuro

La tua proposta

Numero: [numero]  
Contraente: [contraente]

I tuoi riferimenti  
Allianz

Agenzia principale di [CITTÀ]  
[VIA] - [CAP] [CITTÀ] [(PR)]  
Telefono: [numero]  
Fax: [numero]  
Email: [mail]  
[www.sitoagenzia.it](http://www.sitoagenzia.it)

Il sito internet

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare le informazioni relative  
alla tua posizione assicurativa

Servizio clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

**Allianz S.p.A.** - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000  
[allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it) - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320  
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

**Allianz** 

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Set informativo (KID, DIP aggiuntivo IBIP, Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario e Proposta)
- Informativa sul distributore (allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018)
- Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo (allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018)
- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, da consegnare a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente <se presenti>

---

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](http://Allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

---

## Proposta

Data ultimo aggiornamento: 12/04/2021

Il sottoscritto Contraente formula la seguente proposta di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
Lo scopo prevalente del rapporto è di risparmio.

### Contraente

Nome Cognome: [Contraente] oppure Ragione Sociale: [Contraente]

Codice fiscale o Partita IVA: [CF\_contr\_PI]

Residenza: [ind\_res] oppure Sede legale: [sede\_leg]

C.A.P.: [cap\_res] Città: [citta\_res] ([Prov\_res])

Recapito di corrispondenza:

- l'indirizzo di residenza

### Assicurato

Nome Cognome: [Assicurato]

Codice fiscale: [CF\_ass]

Data di nascita: gg/mm/aaaa

Età computabile: \_\_\_

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa \*

Durata: vita intera

Durata piano di accumulo: anni \_\_\_ / mesi \_\_\_ / giorni \_\_\_

Data termine piano di accumulo: gg/mm/aaaa

\* L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato a condizione che sia stato corrisposto il premio e la Società accetti la presente proposta, come disciplinato nella sezione "Conclusione del contratto" e nel relativo articolo delle Condizioni di assicurazione.

La presente proposta è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute nel Set informativo del prodotto Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita Edizione aprile 2021.

### Premio

Premio annuo: \_\_,\_\_\_,\_\_\_ euro, di cui imposte \_\_,\_\_\_,\_\_\_ euro

Periodicità del pagamento:

Prossima data di pagamento: gg/mm/aaaa

Spese di emissione: \_\_,\_\_\_,\_\_\_ euro


Importo pagato alla firma (premio di perfezionamento): \_\_,\_\_\_,\_\_\_ euro

Il caricamento applicato al premio è pari al \_\_,\_\_\_%.

Il **mancato pagamento** delle prime 3 annualità di premio determina la **risoluzione** del contratto e i premi già versati restano acquisiti dalla Società.

### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione.;
- bonifico bancario intestato all'Agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l'Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio quella apposta dall'ufficio postale);
- carta di debito/credito;
- SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente direzionale, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.



Proposta n. [numero]

## Proposta

## Destinazione del premio versato

100,00% Gestione separata: VITARIV

## Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Rendita annua certa 10 anni e poi vitalizia garantita al termine del piano di accumulo: Euro \_\_\_\_\_.

a fronte del pagamento di tutti i premi pattuiti. L'importo della rendita annua è pagabile in rate \_\_\_\_\_ e l'importo di ciascuna rata di rendita si ottiene dividendo l'importo annuo per il numero di rate corrisposte nell'anno. L'importo della rendita annua è al lordo degli oneri fiscali.

## Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'inizio dell'erogazione della prestazione di rendita, è prevista la liquidazione di un importo pari alla conversione in capitale della rendita rivalutata (ai sensi dell'articolo 7 - lett. C. delle Condizioni di assicurazione) fino alla data del decesso.

## Beneficiari

## Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato

Il Contraente → solo se diverso dall'Assicurato \_\_\_\_\_%

[Nome Cognome] / [Ragione Sociale]: [\_\_\_\_\_] \_\_\_\_\_%

Codice fiscale: [\_\_\_\_\_] [Partita IVA]: [\_\_\_\_\_] [Data di nascita]: [gg/mm/aaaa]

Sesso: [\_\_] [Luogo di nascita]: [\_\_\_\_\_]

[Residenza] / [Sede legale]: [ind\_res\_]C.A.P.: [cap\_res] Città: [citta\_res\_] ([Prov\_res\_]) Nazione:

[\_\_\_\_\_]

Tipologia societaria: [\_\_\_\_\_] Descrizione attività: [\_\_\_\_\_]

Indirizzo e-mail: [\_\_\_\_\_]

Il Beneficiario [non è] / [è] Persona Politicamente Esposta<sup>1</sup> in quanto [variabile per raccogliere "relazione" e "tipologia PEP"].

La relazione che lega il Beneficiario al Contraente è: [descrizione o spazio per scrivere in caso di "altro"].

&lt;in aggiunta oppure in alternativa&gt;

se in aggiunta, inserire [anche] nella frase sotto riportata

Il Contraente ha espresso [anche] la volontà di designare i beneficiari in modo generico, **pur essendo stato informato che la Società potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari:**

[Gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali] \_\_\_\_\_%

[I figli nati e nati del'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti] \_\_\_\_\_%

[I genitori dell'Assicurato in parti uguali con diritto di accrescimento al superstite o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali] \_\_\_\_\_%

[Il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali] \_\_\_\_\_%

[Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali] \_\_\_\_\_%

&lt;se è stato nominato un referente terzo&gt;

Il Contraente ha manifestato esigenze specifiche di riservatezza e ha nominato un **referente terzo**, diverso dal beneficiario, a cui la Società può far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. I dati necessari per l'identificazione del referente terzo sono stati raccolti durante il processo di emissione della proposta e sono memorizzati tra i dati anagrafici della polizza.


Il Contraente [esclude] / [consente] l'invio di comunicazioni ai beneficiari designati nominativamente prima dell'evento.

**Avvertenza: la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata all'impresa di assicurazione.**


## Altri estremi contrattuali

Proposta: nuova

Prodotto: Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita



[BAR CODE di archiviazione]



Proposta n. [numero]

## Proposta

### Conclusioni del contratto

Il Contraente prende atto che la Società è libera di accettare o meno la presente proposta, secondo le modalità di seguito specificate.

In caso di **accettazione** della presente proposta, la Società potrà dare inizio all'esecuzione del contratto. Il contratto si intenderà pertanto concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella presente proposta quale data di decorrenza.

La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'**avvenuta conclusione del contratto**, inviando **apposita comunicazione** e rilasciando altresì copia della polizza.

Il contratto sarà costituito dalla presente proposta, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.

In caso di **mancata accettazione** della presente proposta, la Società ne darà comunque comunicazione al Contraente.

Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, la **polizza** oppure la **comunicazione di mancata accettazione** entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, potrà contattare **Pronto Allianz - Servizio Clienti - al Numero Verde 800.68.68.68**.

### Revocabilità della proposta

La presente proposta potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell'art. 176 D. Lgs. 209/2005) **fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. – Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

### Somme versate dal Contraente

Le **somme versate dal Contraente** contestualmente alla presentazione della presente proposta verranno trattenute dalla Società a titolo di deposito gratuito e non produttivo di interessi sino a:


- i) la **conclusione** del contratto ai sensi di quanto riportato nella sezione "Conclusione del contratto" della presente proposta, nel qual caso esse verranno imputate a **premio di polizza**; ovvero
- ii) la **revoca**, la **mancata accettazione** della presente proposta di assicurazione, nel qual caso esse verranno restituite dalla Società al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di **revoca** e/o dalla **comunicazione di mancata accettazione** da parte della Società.

### Diritto di recesso

**Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto**, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell'art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviarsi **a mezzo lettera raccomandata A.R.** indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto di (i) la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; (ii) l'imposta di bollo, se prevista; (iii) l'imposta sulla garanzia complementare, se prevista; (iv) le spese sostenute per l'emissione del contratto, nella misura indicata nella presente proposta e in polizza.



[BAR CODE di archiviazione]



Proposta n. [numero]

## Proposta

## Sintesi della raccomandazione proposta

**[Gentile Signor(a) / Spettabile] [COGNOME / RAGIONE SOCIALE Contraente]**

con la compilazione de la "Sintesi della raccomandazione proposta" l'Impresa e l'Intermediario hanno raccolto informazioni utili a valutare, in particolare, il suo livello di conoscenza dei mercati finanziari, dei prodotti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, l'esperienza da lei maturata in relazione a tali prodotti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.


Tali informazioni sono funzionali a definire il suo "profilo cliente" e a consentire così all'Intermediario di raccomandarle investimenti adeguati rispetto a tale profilo.

Al fine di garantire la piena conformità alla normativa applicabile, l'Impresa ha sviluppato un modello multivariato di valutazione dell'adeguatezza, vale a dire un modello che prevede l'esecuzione di distinti controlli volti a verificare la coerenza di ciascun investimento propostole dall'Intermediario rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e assicurativa, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite, ai suoi obiettivi di investimento ed esigenze assicurative.

In esito ai predetti controlli, le comunichiamo che il prodotto **Sistema Risparmio Piano Sicuro Rendita** risulta adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative da lei manifestate.

In particolare, il prodotto raccomandato è stato individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione della sua intenzione di costituire una rendita vitalizia rivalutabile in base ai rendimenti di una gestione separata, in conformità alle aspettative da lei manifestate.

Il prodotto è stato, altresì, individuato come più adatto alle sue esigenze in considerazione del bisogno da lei espresso di prevedere il versamento di un premio con scadenze periodiche ed importi prefissati.



[BAR CODE di archiviazione]





## Proposta

### Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

Il sottoscritto **Contraente** dichiara:

- **di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente proposta:**
  - **il Set informativo del prodotto d'investimento assicurativo Sistema Risparmio PianoSicuro Rendita Edizione aprile 2021** composto:
    - dal Documento contenente le informazioni chiave (KID);
    - dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP), dalle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dalla Proposta;
  - e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti dei documenti che compongono il Set informativo;**
  - **copia del documento "Informativa sul distributore"** conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
  - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo"** conforme all'allegato 4-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018;
  - **<se almeno un beneficiario/referente terzo è nominativo> l'informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza** che si impegna a fornire a ciascun beneficiario o referente terzo designato nominativamente;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia della presente proposta e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che la presente proposta non contiene cancellature o rettifiche;
- di prendere atto che gli importi di premio si intenderanno incassati salvo buon fine del mezzo di pagamento e dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui ai D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs 109/2007, nonché delle verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale;
- che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo.

Sottoscritto il \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Rappresentante legale ► \_\_\_\_\_

- di essere stato informato dall'Intermediario che il presente prodotto è adeguato rispetto al suo livello di conoscenza ed esperienza, al suo profilo di rischio e capacità di sostenere le perdite nonché agli obiettivi di investimento ed esigenze assicurative manifestate.


Firma dell'Intermediario ► \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Rappresentante legale ► \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Assicurato: → se Assicurato ≠ Contraente

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del codice civile.

Firma dell'Assicurato ► \_\_\_\_\_



Proposta n. [numero]

## Proposta

**Spazio riservato al soggetto incaricato all'Adeguata Verifica**

Ai sensi della normativa Antiriciclaggio e regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione dei dati firmatari della presente proposta sono state effettuate da [COGNOME\_NOME\_INTERMEDIARIO].


Questo documento è stato emesso dall'Agenzia: [NOME\_AGENZIA]  
elaborato il: [data\_conferma]

<sup>1</sup> Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

2) Sono familiari di persone politicamente esposte s'intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche che detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



[BAR CODE di archiviazione]



## PREMESSA

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l'altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti.

Con la presente informativa Allianz S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Nell'ambito del gruppo Allianz SE (di seguito "**Gruppo**") il "rischio di sostenibilità" è inteso come un evento o una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di *governance* (in seguito "**ESG**") che, se si verificasse, potrebbe provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del Gruppo o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione.

In tale contesto, il Gruppo considera i rischi ESG nell'intero processo di investimento ossia nella definizione delle strategie, nella selezione degli *asset manager* delegati, nel monitoraggio dei portafogli e nell'attività di gestione dei rischi.

Allianz S.p.A. (di seguito, anche, "**Compagnia**") ha demandato l'attuazione delle scelte di investimento alla funzione *Investment Management*, che svolge la sua attività nel rispetto delle strategie di investimento e delle politiche di rischio determinate dall'organo amministrativo.

La funzione *Investment Management* esegue l'attività di investimento direttamente o per il tramite di gestori terzi, appartenenti e non al Gruppo, sulla base di specifici mandati di gestione conferiti dalla Compagnia.

L'integrazione dei rischi ESG nelle scelte di investimento relative alle Gestioni Separate avviene attraverso un approccio olistico che comprende i seguenti elementi:

- Esclusioni
- Selezione e monitoraggio degli *asset manager*
- Identificazione, analisi e gestione dei potenziali rischi ESG
- Partecipazione attiva (*engagement*)
- Azioni di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico e obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2

Il processo di investimento di Allianz S.p.A. prevede una sistematica e strutturale integrazione di valutazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio attivi, che si applicano sia in fase di selezione di nuovi investimenti e/o *asset manager* che durante la loro detenzione in portafoglio.

## Informativa sulla sostenibilità

L'integrazione di valutazioni relative ai rischi ESG avviene attraverso l'individuazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità derivanti dagli investimenti, il loro monitoraggio, nonché la loro mitigazione, con modalità diverse in funzione della tipologia di prodotto di investimento, ad es. attraverso esclusioni o individuazione di rating ESG minimi.

I presidi ancorati nel processo di investimento con riferimento all'individuazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi di sostenibilità sono funzionali ad una riduzione dei rischi idiosincratici nel portafoglio attivi e supportano nel tempo un profilo di rischio-redditività più efficiente e, quindi, più attrattivo.

Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del sito web.